

Oggetto: Nomina Commissario straordinario ex art. 17-bis l.r. 11/1995. Dichiarazioni ex l.r. 11/1995.

Il sottoscritto Francesco Siciliano nato OMISSIS il OMISSIS residente a OMISSIS telefono OMISSIS PEC OMISSIS e-mail – francesco.siciliano@arpalumbria.it Cod. Fiscale OMISSIS

DICHIARA

di ACCETTARE l'incarico di Commissario straordinario, di cui alla D.G.R. n. 143 del 27.02.2024 e

DICHIARA

altresi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e

- consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000¹,
- consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000²,
- consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000³,

1. di ESSERE in possesso dei requisiti richiesti in riferimento all'incarico da ricoprire;
2. di NON essere dipendente presso Pubblica Amministrazione
oppure
 di ESSERE dipendente presso Pubblica Amministrazione Azienda USL Toscana Sud Est attualmente in comando c/o ARPAL Umbria dal giorno 11/12/2023
 autorizzato allo svolgimento dell'incarico in oggetto con l'atto allegato alla presente dichiarazione
 in attesa di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in oggetto
 non soggetto all'obbligo di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in oggetto per la seguente motivazione: _____;
3. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della l.r. 11/1995, quali cause di esclusione⁴;
4. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 3-bis della l.r. 11/1995, quali cause di incompatibilità⁵;
5. di NON essere stato revocato da precedenti incarichi di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità;
6. l'INSUSSISTENZA di situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e di conflitto d'interesse con l'incarico in oggetto;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, relativamente al sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli artt. 3 e 3-bis l.r. 11/1995;
8. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la dichiarazione annuale di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013⁶;

Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Perugia, 29.02.2024

F.to Dott. Francesco Siciliano

1 Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46 e 47](#) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4](#), comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'[articolo 840-septies](#), secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

2 Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 76](#), qualora dal controllo di cui all'[articolo 71](#) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

3 Articolo 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](#), anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'[articolo 43](#) consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](#) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'[articolo 2](#), l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

4 Art. 3 Cause di esclusione.

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere candidati o comunque non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;
 - b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;
 - c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione;
 - d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 - e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
 - f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici;
 - f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - f-quater) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'[articolo 7](#) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'[articolo 1](#), comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f-quinquies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2);
2. Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari
3. Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali
4. Le cause di esclusione di cui al presente articolo, qualora si verificino successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

5 Art. 3-bis Cause di incompatibilità

1. Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:
 - a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;
 - b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 1, lettera d);
 - c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;
 - d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
 - e) colui che per fatti compiuti, allorché era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;
 - g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.
2. È altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge, colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.

6 Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfirmità o incompatibilità

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.